

**REGOLAMENTO (CE) N. 160/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2000**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione
e la presentazione dei vini e dei mosti di uve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96⁽⁴⁾, stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;
- (2) il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1470/1999⁽⁶⁾, stabilisce le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;
- (3) la Moldavia ha chiesto di poter indicare sull'etichetta dei vini originari del suo territorio il nome di due varietà di viti figuranti nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90. Si ritiene giustificato dare esito favorevole alla richiesta suddetta a condizione che i vini provengano interamente dalle varietà indicate;

- (4) l'Australia, gli Stati Uniti, l'Ungheria e l'Ucraina hanno chiesto degli adattamenti dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 in ordine all'elenco delle varietà e dei sinonimi utilizzati nel loro territorio. Si ritiene giustificato dare esito favorevole alle richieste di tali paesi;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3201/90 dopo i termini «dall'Uruguay» sono aggiunti i termini «dalla Moldavia».
2. L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
⁽³⁾ GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.
⁽⁴⁾ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3.
⁽⁵⁾ GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 170 del 6.7.1999, pag. 16.